

Suppl. al n. 7-8 Settembre-Ottobre 2000 del giornale "Scuola e lavoro". Spediz. in abb. post. art. 2 comma 20/C - Legge 662/96 - Filiale di Roma.

# LA SCUOLA MEDIA NELLA MEMORIA DELLE SUE LEGGI





*Fortunato Depero: "Le professioni e le arti"*  
*Grande mosaico in pietre policrome realizzato sulla parete esterna*  
*del Museo delle Scienze Roma, Eur - 1942*

Agli iscritti

della Federazione Nazionale Autonoma Scuola - F.E.N.A.S.  
del Sindacato Nazionale Autonomo Operatori Scolastici - S.N.A.O.S.  
del Sindacato Sociale Scuola - S.S.S.

Sindacati costituenti  
la Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

## Indice

Premessa .....	pag. 1
Legge 1 Luglio 1940, n. 899 .....	pag. 5
D. Lg. del duce del 9 Dicembre 1944 .....	pag. 15
D. Lv. luogotenenziale del 7 Settembre 1945, n. 816 .....	pag. 19
Legge 31 Dicembre 1962, n. 1859 .....	pag. 24

---

## Abbreviazioni

<i>R.D.</i>	= Regio decreto
<i>R.D.L.</i>	= Regio Decreto Legge
<i>D.L.Lg</i>	= .Decreto legge luogotenenziale
<i>D.Lv.Lgt.</i>	= Decreto legislativo luogotenenziale
<i>D.C.P.S.</i>	= Decreto del Capo provv. dello Stato
<i>D.Lv.C.P.S.</i>	= Decreto legislativo del Capo provv. dello Stato
<i>D.P.</i>	= Decreto presidenziale
<i>L.</i>	= Legge
<i>D.L.</i>	= Decreto legge
<i>D.P.R.</i>	= Decreto del Presidente della Repubblica
<i>D.Lv.</i>	= Decreto legislativo
<i>D.P.C.M.</i>	= Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
<i>D. In.</i>	= Decreto interministeriale
<i>D.M.</i>	= Decreto ministeriale
<i>T.U.</i>	= Testo unico
<i>G.U.</i>	= Gazzetta ufficiale

## Premessa

*Con la recente legge del 10 Febbraio 2000, n. 30 (G.U. n. 44 del 23 Febbraio 2000) sul riordino dei cicli scolastici, scompariranno di fatto la scuola elementare e la media, ossia i primi otto anni di istruzione: si costituirà così un unico ciclo educativo abbreviato della durata di anni sette denominato scuola di base (art. 3). In relazione al 1° comma dell'art. 6 - "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma", che spazia "dalla riorganizzazione dei curricoli di base, alla formazione degli organici, alla riqualificazione del personale e alla congruità dei mezzi rispetto agli obiettivi" - il Ministro De Mauro ha nominato una commissione di 260 luminari, studiosi ed esperti i quali dovrebbero nei prossimi mesi fornire indicazioni sui contenuti applicativi della legge in oggetto. Alla luce di quanto sopra, riteniamo utile fornire ai nostri iscritti - in relazione al dibattito che inevitabilmente si aprirà in ogni sede - del materiale normativo, con il quale ripercorrere l'iter ordinamentale della nostra scuola media in questi ultimi sessant'anni.*

*Tralasciamo per esigenze di spazio la normativa sulla scuola elementare che pubblicheremo nel prossimo numero del giornale; ci limitiamo ad accennare in questa sede come tutta la normativa riguardante l'istruzione primaria sia stata riordinata dalla legge 5 Giugno 1990, n. 148 che a sua volta ha modificato la precedente legge n. 820/1971. I programmi relativi a tale ordine di scuola, introdotti subito dopo la guerra con i D.L.Lgt. n. 459/1945 e con il D.L.C.P.S. n.*

383/1946 e sostituiti da quelli sanciti dal D.P.R. 14 Giugno 1955, n. 503 sono quelli attualmente vigenti.

Con la presente pubblicazione intendiamo far conoscere anche il periodo travagliato del dopo 8 Settembre 1943 (anni 1943-45), quando sia pur per soli 19 mesi, si confrontarono due realtà diverse, un governo al Nord e l'altro al Sud. Il Convegno, indetto nel mese di febbraio 2000 a Milano dall'Associazione Culturale "Il Testimone", ha approfondito nelle due giornate di studio ed ha messo in evidenza, anche negli atti pubblicati a cura di Fabio Andriola, la diversità e l'opera dei due Governi, che sia pure in un clima di incertezza - per 20 giorni (Settembre-Ottobre 1943) uscirono sull'unica Gazzetta Ufficiale i provvedimenti di entrambi - ebbero comportamenti completamente diversi anche dal punto di vista decisionale. Il primo atto di rilevanza per la scuola fu assunto dal Governo del Sud con il Ministro liberale Arangio Ruiz soltanto nel settembre del 1945.

L'auspicio è che questo nostro lavoro possa costituire anche una fonte storica per conoscere dati e notizie spesso ignorate (forse volutamente).

In tempi cui è di moda accostarsi ai fatti con lo spirito della faziosità o della asetticità, riteniamo necessario ritrovare il desiderio di conoscere il vissuto nella sua interezza, per meglio capire il presente e per costruire il futuro.

Roma 30 settembre 2000

Il segretario generale FIS  
prof. Agostino Scaramuzzino



# Giuseppe Bottai

MINISTRO DELL' EDUCAZIONE  
NAZIONALE (1)  
dal 15-11-1936 al 5-2-1943

LEGGE 1 LUGLIO 1940, n. 899  
ISTITUZIONE DELLA  
SCUOLA MEDIA (2)  
(G.U. 25 luglio 1940, n. 173)

## ORDINAMENTO

**Art. 1.** La scuola media, con i primi fondamenti della cultura umanistica e con la pratica del lavoro, saggia le attitudini degli alunni, ne educa la capacità, e in collaborazione con le famiglie, li orienta nella scelta degli studi e li prepara a proseguirli.

**Art. 2.** La scuola media ha la durata di tre anni. Non è ammessa abbreviazione alcuna della durata triennale del corso.

Dalla scuola media si accede alle scuole dell'ordine superiore, al Liceo artistico, alle scuole dell'ordine femminile.

**Art. 3.** Le regie scuole medie sono istituite con decreto reale, promosso dal Ministro per la educazione nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze.

Si può istituire una regia scuola media, quando risulti che vi siano almeno 80 alunni nelle tre classi del corso, e che siano assicurati i mezzi per l'impianto ed il funzionamento della scuola.

Se per un triennio il numero degli alunni diminuisce e rimane costantemente inferiore a 65, la scuola viene soppressa.

**Art. 4. (3)** Le materie di insegnamento sono: religione, lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, matematica, disegno, educazione fisica, cultura militare per gli alunni; economia domestica per le alunne. Il lavoro è parte integrante dell'insegnamento.

---

(1) La nuova denominazione fu disposta con R.D. n. 1661/1928

(2) Le disposizioni della presente legge sono state superate dalla Legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Sostanziali modifiche erano state apportate precedentemente dal D.lg. del duce del 9 dicembre 1944 e dal D.Lv. Lgt. 7 settembre 1945, n. 816. Nelle pagine seguenti pubblichiamo i testi dei decreti citati.

(3) Sostituito dall'art. 1 del D.Lv.Lgt. n. 816 / 1945.

**Art. 5.** In ogni scuola media non possono essere istituiti più di sei corsi completi.

Le classi non possono superare, complessivamente, il numero di 24. Il numero degli alunni in ciascuna classe non può superare in nessun caso, i 30 (1).

**Art. 6.** L'orario settimanale per ogni classe è di 22 ore, cui vanno aggiunte le ore assegnate alla pratica del lavoro e all'educazione fisica. Le ore settimanali di lezione per ciascuna materia, i programmi di insegnamento e le prove d'esame sono stabiliti con decreto reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale (2).

**Art. 7.** Il Comune è tenuto a provvedere:

- a) ai locali adeguati alle necessità e agli sviluppi della scuola;
- b) all'arredamento;
- c) all'acqua, all'illuminazione, al riscaldamento, per tutti gli ambienti e servizi;
- d) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, al loro adattamento e al loro ampliamento.

**Art. 8.** Nell'annessa tabella A (3) sono indicate le materie e i gruppi di materia che costituiscono cattedre di ruolo e le materie da conferirsi per incarico.

#### **PERSONALE DIRETTIVO, INSEGNANTE E NON INSEGNANTE**

**Art. 9.** A capo di ogni scuola media è un preside che osserva e fa osservare nella scuola le leggi e gli ordini delle superiori autorità; vigila sull'indirizzo politico della scuola (4); sovrintende all'andamento didattico, amministrativo e disciplinare della scuola e ne risponde;

cura che i rapporti fra scuola, famiglia, GIL (5) siano efficienti e continui; promuove la fiducia nella sua scuola e ne ispira il rispetto, organizzandola come centro educativo e didattico.

Nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, il preside è coadiuvato dal collegio dei professori. Il preside non è tenuto all'insegnamento, quando il numero degli alunni superi i 200.

Dall'ufficio di preside della scuola media sono escluse le donne (6).

---

(1) Modificato dall'articolo unico della L. n. 1225/1954.

(2) La denominazione "Pubblica Istruzione" fu ripristinata con R.D. n. 142/1944.

(3) Sostituita dall'art. 1 del D.Lv.Lgt. n. 816 / 1945.

(4) Abrogato dall'articolo 34, del D.C.P.S., n. 629 / 1947.

(5) Soppressa dal R.D.L., n. 704 / 1943.

(6) Abrogato dal R.D.L., n. 186 / 1944.

**Art. 10.** All'ufficio di preside e d'insegnante nella scuola media si accede mediante concorso per titoli e per esami.

Tali concorsi sono generali e speciali: i concorsi speciali sono indetti per le sedi di cui alla Legge 13 luglio 1939, n. 1120 (1).

Ai concorsi generali per l'ufficio di preside possono partecipare i professori della scuola media forniti di laurea, che abbiano grado di ordinario da un triennio; a quello speciale possono partecipare solo i presidi della scuola media che aspirino a sede indicata nella legge, di cui al comma precedente.

Il vincitore di concorso generale o speciale all'ufficio di preside, che non accetta la nomina per la sede assegnatagli, non può essere ammesso, per il quadriennio consecutivo, ad altri concorsi per lo stesso ufficio.

**Art. 11.** All'ufficio di segreteria nella scuola media è assegnato un segretario di ruolo, che, nelle scuole con più di 500 alunni, è coadiuvato da un aiuto-segretario non di ruolo, al quale viene corrisposta l'annua retribuzione di lire 4000.

Nelle scuole medie con popolazione inferiore a 160 alunni, l'ufficio di segreteria viene affidato per incarico, con la retribuzione di cui al comma precedente (2).

**Art. 12.** Ad ogni scuola media sono assegnati due bidelli fino a cinque classi, da aumentarsi di uno per ogni successivo gruppo di quattro classi a cominciare dalla prima di ciascun gruppo (3).

Uno dei bidelli prescelto dal preside, quando l'edificio scolastico abbia locali disponibili, deve alloggiare nella scuola ed ha le mansioni di custode.

**Art. 13.** Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale direttivo e insegnante della Scuola media sono, rispettivamente, quelli previsti dalle norme in vigore per i presidi di seconda categoria, e per i professori di ruolo B (4).

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di segreteria e di servizio sono rispettivamente quelli previsti per il corrispondente personale degli attuali istituti di istruzione media classica (5).

---

(1) Comma modificato dal D.L.C.P.S., n. 629/1947

(2) Modificato dall'art. 1 del D.Lv., n. 1243/1948.

(3) Modificato dall'art. 8 del D.Lv., n. 1221/1948.

(4) Modificato dai RR.DD., n. 1104/1942 e n. 434/1943.

(5) Modificato dai DD.LvLv., n. 1243/1948 e n. 1221/1948.

## ALUNNI (1)

**Art. 14.** Nella Scuola media si sostengono esami di ammissione, di licenza e di riparazione (2).

Con esame di ammissione, che può essere sostenuto da coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre, il decimo anno di età, si accede alla prima classe della scuola media.

L'esame di licenza si sostiene al termine del corso.

All'esame di licenza sono ammessi i candidati esterni, purché siano trascorsi tre anni dalla conseguita ammissione alla Scuola media.

Gli esami di ammissione e di licenza si svolgono in due sessioni; estiva ed autunnale.

L'esame di riparazione, che si svolge nella sessione autunnale, si sostiene nei casi previsti dagli artt. 15, 17 e 19.

**Art. 15.** L'esame di ammissione alla Scuola media si sostiene sui programmi della scuola del lavoro, ed ha per scopo di accertare la capacità del candidato a proseguire negli studi (3).

Il risultato dell'esame si esprime con uno dei seguenti giudizi: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente, affatto insufficiente (4).

I candidati che abbiano riportato il giudizio di insufficiente nella sessione estiva, debbono nella sessione autunnale ripetere l'esame: i candidati che abbiano riportato il giudizio di affatto insufficiente non sono ammessi all'esame di riparazione.

**Art. 16.** (5) La valutazione e la classificazione degli alunni si effettuano mediante un giudizio complessivo e motivato:

1° sulle capacità generali e sul profitto in ciascuna disciplina;

2° sull'energia e continuità del volere;

3° sulla disposizione a proseguire gli studi;

4° sulle qualità morali dimostrate, anche in rapporto alle attività svolte nelle organizzazioni giovanili.

Tale giudizio, formulato alla fine di ciascun trimestre dal professore di lettere, riassume i giudizi parziali espressi per iscritto dai singoli insegnanti.

---

(1) L'intero capitolo alunni (artt. 14-22) è stato completamente modificato dal decreto legislativo del duce del 6-XII-1944 che per motivi connessi agli avvenimenti bellici non è stato mai attuato. Molte le modifiche apportate nel dopoguerra dal D.Lv.Lgt. n. 816/1945.

(2) Comma modificato dall'art. 2 del D.Lv. Lgt. n. 816/1945

(3) Comma modificato dal D.M., 9 febbraio 1945.

(4) Comma modificato (classificazione in decimi) dall'art. 3 del D.Lv.Lgt., n. 816/1945.

(5) Gli articoli 16-19 sono stati abrogati dall'art. 3 del D.Lv.Lgt., n. 816/1945.

**Art. 17.** (1) Al termine delle lezioni rispettivamente del primo e del secondo anno scolastico, il consiglio di classe, sotto la guida del preside, presa visione dei giudizi trimestrali complessivi di cui all'art. 16, li discute e li definisce in un giudizio finale. Da tale giudizio il consiglio stesso desume la classificazione degli alunni nelle seguenti categorie: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente, affatto insufficiente.

La promozione di classe in classe sarà concessa, senza esami, agli alunni appartenenti alle tre prime categorie, previo esito favorevole degli esami, da sostenersi nella sola sessione autunnale, a quelli della quarta.

Gli alunni della quinta categoria saranno dichiarati senz'altro respinti e potranno ripetere la classe una sola volta e nell'anno scolastico successivo.

**Art. 18.** (1) Al termine del primo, del secondo e del terzo anno scolastico, dopo la formulazione del giudizio finale, il consiglio di classe sotto la guida del preside, traccia un profilo della personalità di ciascun alunno, che mira ad accertarne il grado e i modi del processo di maturità.

Il consiglio di classe, all'inizio del secondo e del terzo anno scolastico, prende visione di questi profili, al fine di orientare la propria opera educativa.

**Art. 19.** (1) Alla fine del corso, il consiglio, sotto la presidenza del preside, formula un giudizio di maturità, e classifica gli alunni secondo quanto stabilisce l'art. 17.

Gli alunni dichiarati, nel giudizio di maturità, ottimi o buoni sono dispensati dall'esame di licenza e da quello di ammissione alle scuole dell'ordine superiore e al liceo artistico.

Gli alunni che il giudizio di maturità abbia dichiarati affatto insufficienti sono respinti e potranno ripetere la classe soltanto nell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che il giudizio di maturità abbia dichiarati sufficienti sostengono, nella sessione estiva, con eventuale riparazione a ottobre, un esame che è insieme di licenza e di ammissione alle scuole dell'ordine superiore e al liceo artistico.

Gli alunni che il giudizio di maturità abbia dichiarati insufficienti sostengono tale esame nella sola sessione autunnale.

---

(1) Vedere nota 5 pagina precedente

I risultati nelle prove d'italiano e di latino decidono dell'ammissione al liceo classico e all'istituto magistrale; quelli d'italiano e matematica, della ammissione al liceo scientifico e ai vari tipi di istituti tecnici; quelli d'italiano e disegno, dell'ammissione al liceo artistico.

**Art. 20.** Ogni alunno dovrà essere munito di un libretto personale, il modello del quale verrà stabilito con decreto del Ministro per l'educazione nazionale (1), di concerto con il comandante generale della G.I.L. (2).

**Art. 21.** Le tasse di ammissione, di immatricolazione, di frequenza e di licenza sono stabilite dall'annessa tabella B.

Le disposizioni in vigore per l'esonero ed il semi-esonero dal pagamento delle tasse scolastiche valgono anche per la Scuola media.

Per l'esonero totale occorre la classifica di ottimo; per il semi-esonero occorre la classifica di buono (3).

**Art. 22.** (4) Le borse di studio che, a norma dell'art. 7 della legge 2 luglio 1929 - VII, n. 1272, sono da conferire ad alunni maschi frequentanti il corso inferiore di Regi istituti magistrali, si conferiscono, con le medesime norme, ad alunni maschi che frequentano classi di scuola media in istituti governativi.

Nulla è innovato per le borse di studio a favore di alunni maschi del corso superiore dei Regi Istituti magistrali.

I posti gratuiti in convitti tenuti da Provincie, da Comuni o da Enti aventi personalità giuridica, che, a norma dell'articolo 7 della legge 2 luglio 1929, VII, n. 1272, sono da assegnare ad alunni maschi di Regi istituti magistrali, si conferiscono, con le medesime norme, ad alunni maschi che frequentano classi di scuola media in istituti governativi. Dopo aver compiuto la scuola media continueranno a fruire del godimento dei posti gratuiti soltanto i giovinetti che proseguiranno gli istituti in Regi Istituti Magistrali.

Ai benefici previsti nei due commi precedenti possono concorrere gli alunni maschi nelle classi residuali del corso inferiore dei Regi istituti magistrali.

---

(1) La denominazione "Pubblica Istruzione" fu ripristinata con R.D. n. 142/1944.

(2) Soppressa dal R.D.L. n. 704/1943.

(3) Comma modificato dalla Legge n. 645/1954.

(4) Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lv.Lgt., n. 816/1945.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

**Art. 23.** La prima classe della Scuola media inizierà il suo funzionamento nell'anno scolastico 1940-41; negli anni successivi si procederà alla istituzione della seconda e terza classe, e parallelamente si sopprimeranno le corrispondenti classi inferiori del ginnasio, dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale.

**Art. 24.** Fino a tanto che la scuola non funzioni integralmente, le mansioni di preside possono essere affidate, a tutti gli effetti, o ai presidi degli istituti dell'ordine superiore o a professori di ruolo.

Agli uni e agli altri sarà corrisposto un premio in danaro, per il maggior lavoro derivante dalla organizzazione della scuola.

**Art. 25.** La prima e la seconda classe della Scuola media, finché non sia costituito il corso triennale, sostituiscono le corrispondenti classi dei corsi inferiori dei ginnasi, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici, agli effetti dell'obbligo d'insegnamento da parte dei professori, tenuti attualmente ad insegnare in tali corsi.

**Art. 26.** Il personale di segreteria e di servizio degli attuali istituti di istruzione media continua, temporaneamente, ad essere regolato dal vigente ordinamento per quanto riguarda la condizione giuridica ed economica.

Il predetto personale sarà tenuto a prestare la propria opera anche per le classi della Scuola media. Tale servizio può essere remunerato da speciale compenso.

**Art. 27.** Il Ministero dell'educazione nazionale (1) è autorizzato a bandire i concorsi generali e speciali per l'ufficio di preside, di cui all'art. 9, prima dell'anno scolastico 1942-43, con le modalità che saranno contenute nei bandi di concorso.

**Art. 28.** Dall'anno 1940, si provvederà con unico concorso a coprire le cattedre di materie letterarie nei corsi inferiori dei ginnasi, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici.

**Art. 29.** Gli obblighi e gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni a carico delle Province e dei Comuni per il mantenimento ed il funzionamento degli attuali istituti tecnici, ginnasi e istituti magistrali inferiori permangono, per gli anni scolastici 1940-41 e 1941-42, anche per le prime e le seconde classi della Scuola media che derivino dalla

---

(1) Vedi nota 1 pagina precedente.

trasformazione delle corrispondenti classi di detti istituti.

Gli obblighi e gli oneri di cui al precedente comma, per il mantenimento ed il funzionamento di nuove prime e seconde classi della Scuola media, negli anni scolastici 1940-41 e 1941-42 saranno a carico del Comune, con diritto a rivalsa verso la Provincia di nel terzo della spesa.

Le spese per il materiale didattico e per il personale di servizio e le spese di ufficio, occorrenti per tali nuove prime e seconde classi sono a carico dello Stato.

**Art. 30.** Per l'anno scolastico in corso potranno sostenere l'esame di ammissione alla prima classe della Scuola media coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre del 1940, il nono anno di età.

**Art. 31.** I diplomi di ammissione alla prima classe del corso inferiore del ginnasio, dell'istituto Magistrale e dell'istituto tecnico conseguiti negli anni scolastici precedenti a quello in corso sono validi per l'iscrizione alla prima classe della Scuola media.

**Art. 32.** Il rilascio del titolo di ammissione alla Scuola media conseguito nell'anno scolastico in corso, è subordinato al pagamento della differenza tra la tassa di esame pagata e quella prevista dall'annessa tabella B.

**Art. 33.** Per tutto quanto non è previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti relative agli attuali istituti d'istruzione media.

Con regi decreti potranno essere disposti i provvedimenti eventualmente necessari al coordinamento delle varie disposizioni con quelle della presente legge.

*Insegnamenti per i quali si istituisce la cattedra di ruolo:*  
 lingua italiana, lingua latina, storia e geografia (\*);  
 matematica (\*\*);  
 disegno (\*\*\*)

*Insegnamenti che sono dati per incarico:*  
 religione;  
 [cultura militare];  
 economia domestica;  
 lavoro.

[Insegnamenti affidati alla G.I.L.:  
 educazione fisica.]

(\*) Si istituisce una cattedra per ogni classe.

(\*\*) Si istituisce una, due o tre cattedre quando vi sono, rispettivamente uno, tre o cinque corsi, con l'obbligo nei titolari di insegnare anche nel secondo, quarto e sesto corso.  
 Quando i corsi sono tre o cinque l'orario d'insegnamento sarà equamente ripartito dal preside fra i titolari.

(\*\*\*) Si istituiscono una o due cattedre quando vi sono, rispettivamente almeno due o cinque corsi, con l'obbligo dei titolari di insegnare anche nel terzo e sesto corso.  
 Quando i corsi siano cinque l'orario di insegnamento sarà equamente ripartito dal preside fra i titolari.

*Orario settimanale*

	Classi		
	1 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>
Religione	1	1	1
Italiano, latino, storia, geografia	16	16	15
Matematica	3	3	3
Disegno	2	2	2
[Cultura militare o] economia domestica	-	-	1
	-----	-----	-----
	22	22	22
Educazione fisica	2	2	2
Lavoro	2	2	2

*Tasse scolastiche nella scuola media (1). Omissis Tabella B*

(1) Modificate dall'allegato A alla Legge n. 645/1954

## Premessa

*Il presente decreto, come già detto, non fu mai attuato, ma rimane la dimostrazione di come il governo del Nord, anche per fini interni, ormai libero dal confronto con le altre culture, imboccò la strada della determinazione per realizzare il completamento della rivoluzione fascista, la quale - a detta di molti - si era interrotta durante il ventennio. Fù così che nel breve periodo dei diciannove mesi anche nel campo della scuola, per opera del Ministro Biggini docente di Diritto costituzionale e Magnifico Rettore dell'Ateneo di Pisa a soli 39 anni, viene varata una serie di provvedimenti legislativi che richiamandosi al pensiero gentiliano (il ministro era un grande estimatore del filosofo), riconducono tutto l'ordinamento scolastico nell'alveo della cultura classico-umanistica, dalla quale ci si era discostati con la legge Bottai del 1940. I decreti n. 865 e 885 del 1 Dicembre 1943 di modifica al Testo Unico sull'istruzione superiore, i successivi decreti n. 742 e 743 rispettivamente del 14 agosto 1944 e 7 settembre 1944 sui nuovi ordinamenti nei Ginnasi e Licei e nei Licei Artistici, unitamente a quello sulla riforma della scuola media, costituiscono la riprova di questo attivismo legislativo.*

*Per quest'ultimo decreto vi è da osservare che a differenza degli altri non fu mai pubblicato, (la Gazzetta Ufficiale cessò le pubblicazioni con il n. 80 dei primi di aprile del 1945), a seguito di un rilievo mosso dalla Ragioneria Generale dello Stato - IGOP - all'art. 21 (disposizioni per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche).*

*Per completezza di informazione pubblichiamo anche questo decreto, conosciuto solo da pochi studiosi, sulla normativa elaborata negli ultimi sessant'anni in merito alle varie riforme della scuola media.*



## Carlo Alberto Biggini

MINISTRO DELL' EDUCAZIONE  
NAZIONALE (1)  
dal 6-2-1943 al 25-4-1945

DECRETO LEGISLATIVO DEL  
DUCE DEL 9 DIC. 1944 (2)

**MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 1 LUGLIO 1940-XVIII, n. 899,  
RELATIVA ALL'ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA**

**Il capitolo "ALUNNI" della Legge 1 Luglio 1940-XVIII n. 899  
è stato modificato come segue:**

**Art. 14.** Nella Ginnasio si sostengono esami di ammissione, di licenza e di riparazione.

Con esame di ammissione, che può essere sostenuto da coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre, il decimo anno di età, si accede alla prima classe del Ginnasio.

L'esame di licenza si sostiene al termine del corso.

All'esame di licenza sono ammessi i candidati esterni, purché siano trascorsi tre anni dalla conseguita ammissione al Ginnasio. Può tener luogo del titolo di ammissione il requisito dell'età purché il candidato compia entro il 31 dicembre dell'anno in corso il decimoquarto anno di età e non abbia compiuto entro la stessa data il decimosettimo.

Gli esami di ammissione e di licenza si svolgono in due sessioni: estiva ed autunnale.

**Art. 15.** L'esame di ammissione al Ginnasio si sostiene sui programmi della scuola del lavoro, ed ha per scopo di accertare la capacità del candidato a proseguire gli studi.

Su ciascun candidato all'ammissione, la Commissione esaminatrice esprime un giudizio complessivo da cui desume la relativa classificazione. Il segretario della Commissione, sulla scorta delle annotazioni dei Commissari, propone la traccia di tale giudizio alla Commissione che, riunita sotto la presidenza del Preside ne discute e definisce il testo, e quindi la classificazione relativa. In caso di dissenso su even-

---

(1) La nuova denominazione fu disposta con R.D. n. 1661/1928

(2) Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 Dicembre 1944

tuali modificazioni da portare al giudizio o alla classificazione, spetta al Preside di decidere.

Le classificazioni sono le stesse di cui al successivo art. 17; i candidati classificati affatto insufficienti s'intendono senz'altro respinti per l'anno scolastico in corso; i candidati che siano stati dichiarati insufficienti potranno sostenere una seconda volta l'esame nella sessione autunnale. S'intendono ammessi coloro che abbiano ottenuto la classificazione di ottimo, buono e sufficiente.

**Art. 16.** La valutazione e la classificazione degli alunni si effettuano mediante un giudizio complessivo e motivato:

- 1) sulle capacità generali e sul profitto in ciascuna disciplina;
- 2) sull'energia e continuità del volere;
- 3) sulla disposizione a proseguire gli studi;
- 4) sulle qualità morali dimostrate, anche in rapporto alle attitudini svolte nelle organizzazioni giovanili.

Il Consiglio di classe, alla fine del primo e del secondo trimestre, si aduna, sotto la presidenza del Preside, per discutere e definire il giudizio che il professore di lettere propone su ciascun alunno in base ai giudizi parziali espressi per iscritto, durante il trimestre, dai singoli insegnanti di classe. Eventuali modificazioni al giudizio stesso, su proposta degli insegnanti che compongono il Consiglio, vengono decise dal Preside.

**Art. 17.** Al termine delle lezioni rispettivamente del primo e del secondo anno scolastico, il consiglio di classe, sotto la guida del Preside discute e definisce un giudizio finale che, su ciascun alunno, l'insegnante di lettere propone in base ai giudizi particolari espressi per iscritto durante il terzo trimestre dai singoli insegnanti nel registro di classe, ed ai giudizi dei due precedenti trimestri.

Tale giudizio che accerta l'attività svolta e il profitto conseguito dall'alunno nel corso e a conclusione dell'intero anno scolastico e ne valuta la personalità in relazione ai requisiti di cui all'art. 16, decide della di lui promozione alla classe successiva.

Da esso il Consiglio desume la classificazione degli alunni nelle seguenti categorie: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente, affatto insufficiente.

La promozione di classe in classe sarà concessa, senza esami, agli alunni appartenenti alle tre prime categorie, previo esito favorevole degli esami, da sostenersi nella sola sessione autunnale, a quelli della quarta.

Gli alunni della quinta categoria saranno dichiarati senz'altro respinti e potranno ripetere la classe una sola volta e nell'anno scolastico successivo.

Eventuali modificazioni al giudizio proposto dagli insegnanti che compongono il consiglio ed eventuali dissensi circa la classificazione

verranno decisi dal Preside.

**Art. 18.** Al termine del terzo anno di corso, il Consiglio di classe sotto la guida del Preside discute e definisce il giudizio finale che l'insegnante di lettere propone su ciascun alunno in base a quanto stabilisce l'art. 16 con particolare riguardo alle attitudini dell'alunno a proseguire determinati tipi di studio.

Gli alunni che il Consiglio abbia dichiarato affatto insufficienti sono respinti e potranno ripetere la terza classe soltanto nell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che siano stati dichiarati insufficienti sostengono l'esame di licenza nella sola sessione autunnale. S'intendono licenziati coloro che abbiano ottenuto la classificazione di ottimo, buono e sufficiente, integrata con un consiglio positivo di orientamento verso uno dei seguenti gruppi di scuola:

- a) gruppo classico-magistrale (Liceo classico e Magistrale);
- b) gruppo scientifico-tecnico (Liceo scientifico e Licei tecnici);
- c) gruppo artistico (Liceo artistico).

L'orientamento, formulato in base all'apprezzamento dell'attività e delle attitudini mostrate dall'alunno nel corso dei suoi studi, deve intendersi elemento importante nella valutazione della maturità dell'alunno da dichiararsi "ottimo" o "buono", elemento preponderante nella valutazione dell'alunno da dichiararsi "sufficiente".

È consentito di aggiungere all'orientamento per gruppo, di cui deve essere presa nota nei registri, nella pagella, nel diploma e nei certificati di licenza, il consiglio a frequentare un determinato tipo di Liceo qualora l'alunno riveli per esso particolare tendenza.

Tale consiglio verrà introdotto nel profilo di cui all'articolo seguente.

**Art. 19.** Nella stessa seduta di cui all'art. 18 il Consiglio discute e definisce un profilo della personalità di ciascun alunno, che mira ad accertare il grado e i modi del processo di maturità.

Tale profilo sarà stato precedentemente tracciato dal professore di lettere che lo sottopone al Consiglio. Eventuali modificazioni richieste dal Consiglio, vengono decise dal Preside.

Il profilo è compilato al fine che i professori dei Licei possano avere contezza della personalità e della attività dell'alunno che viene loro affidato a norma dell'art. 18.

Per un fine analogo, qualora, durante le vacanze estive o il primo, il secondo e il terzo anno di corso, un alunno si trasferisca da un Ginnasio a un altro, il Professore di lettere di concerto col Preside, ne traccia un profilo provvisorio che deve essere rimesso, insieme con i documenti, alla scuola in cui l'alunno si trasferisce.

**Art. 20.** Su ciascun candidato privatista alla licenza la Commissione esaminatrice esprime un giudizio con particolare riguardo alle attitudini dal candidato dimostrate, attraverso le prove scritte o il colloquio,

a proseguire determinati tipi di studi.

Il giudizio dev'essere integrato da un positivo consiglio d'orientamento secondo i fini e le norme previste dal precedente art. 18 per gli alunni interni.

Il Segretario della Commissione, sulla scorta delle annotazioni dei Commissari, propone la traccia del giudizio alla Commissione che, riunita sotto la presidenza del Preside, ne discute e definisce il testo e quindi la classificazione relativa. In caso di dissenso su eventuali modificazioni da apportare al giudizio o alla classificazione, spetta al Preside di decidere.

Le classificazioni sono le stesse di cui al precedente art. 17: i candidati classificati affatto insufficienti s'intendono senz'altro respinti per l'anno scolastico in corso; i candidati che siano stati dichiarati insufficienti potranno sostenere una seconda volta l'esame nella sessione autunnale.

S'intendono licenziati coloro che abbiano ottenuto la classificazione di ottimo, buono e sufficiente.

**Art. 21.** Agli alunni che abbiano riportato la classifica di ottimo e che appartengano a famiglie di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana è accordato l'esonero totale per merito del pagamento delle tasse scolastiche.

Ai figli unici che abbiano riportato la classifica di ottimo, e agli alunni che abbiano riportato la classifica di buono e appartengano a famiglia di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e di nazionalità italiana è accordato l'esonero per merito dal pagamento della metà delle tasse scolastiche.

Non sono accordati esoneri per merito dalla tassa di ammissione al Ginnasio.

**Art. 22.** Le borse di studio che a norma dell'art. 7 della Legge 2 Luglio 1929-VII, n. 1272, sono da conferire ad alunni maschi frequentanti il corso inferiore degli Istituti Magistrali si conferiscono, con le medesime norme, ad alunni maschi che frequentano classi di Ginnasio in Istituti governativi.

I posti gratuiti in convitti tenuti da Provincie, da Comuni o da Enti aventi personalità giuridica, che, a norma dell'art. 7 della Legge 2 luglio 1929 - VII, n. 1272, sono da assegnare ad alunni maschi di Istituti Magistrali, si conferiscono, con le medesime norme, ad alunni maschi che frequentano classi di Ginnasio in istituti governativi. Dopo aver compiuto il Ginnasio continueranno a fruire del godimento dei posti gratuiti soltanto i giovinetti che proseguiranno gli studi in licei magistrali dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti.



## Vincenzo Arangio Ruiz

MINISTRO DELLA PUBBLICA  
ISTRUZIONE (1)

dal 12-12-1944 all'8-12-1945

---

D.Lv.Lgt. 7 SETTEMBRE 1945,  
n. 816 (2)

(G.U. 14 gennaio 1946, n. 11)

### MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA, ISTITUZIONE DI CLASSI DI COLLEGAMENTO CON LICEO SCIENTIFICO, CON L'ISTITUTO MAGISTRALE E CON GLI ISTITUTI TECNICI E DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

**Art. 1.** Nella scuola media si insegnano: religione, lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, matematica, lingua straniera, disegno, musica e canto, educazione fisica, lavoro ed economia domestica. L'insegnamento di musica e canto è facoltativo; quello di economia domestica è riservato alle alunne e sostituisce per esse le esercitazioni di lavoro.

Nell'annessa tabella A sono indicati gli orari, le materie e i gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo e le materie da conferirsi per incarico.

**Art. 2.** Oltre agli esami di cui all'art. 14 della L. 1 lug. 1940, n. 899, nella scuola media si sostengono esami di idoneità per l'iscrizione alla seconda e alla terza classe. Per partecipare agli anzidetti esami è necessario che si sia conseguita, rispettivamente, da uno o due anni almeno l'ammissione alla scuola media.

Gli esami di idoneità si svolgono in due sessioni: estiva ed autunnale.

---

(1) La denominazione "Pubblica Istruzione" fu ripristinata con R.D. n. 142/1944.

(2) Le norme del presente decreto concernenti la scuola media sono superate da quelle della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859. L'art. 25 di detta legge, che ha riformato completamente la scuola media, ha abrogato tutte le disposizioni in contrasto con le norme precedenti.

**Art. 3.** Il risultato degli esami si esprime con classificazioni in decimi per ciascuna materia. Allo stesso modo si esprimono i giudizi sul profitto e sulla condotta nel corso dell'anno.

Alla fine di ciascun trimestre e al termine delle lezioni il consiglio di classe, sotto la guida del preside, delibera i voti di condotta e di profitto.

Alla fine della prima sessione degli esami di licenza la commissione, deliberate le classificazioni sulle singole materie, traccia il profilo della personalità di ciascuno dei licenziati, esprimendo un parere sull'attitudine a proseguire gli studi e sull'opportuno indirizzo di questi.

La compilazione del profilo ha luogo alla fine della sessione autunnale per coloro che in essa conseguono la licenza.

**Art. 4.** Le tasse di ammissione, di immatricolazione, di frequenza di idoneità e di licenza sono stabilite dall'annessa tabella *D*.

Valgono per la scuola media le disposizioni in vigore per gli altri istituti di istruzione media ai fini dell'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.

**Art. 5.** Nei licei scientifici, negli istituti magistrali e negli istituti tecnici è istituita una classe di collegamento, che costituisce la prima degli istituti stessi. È modificata, in conseguenza, in ordine alla numerazione, la denominazione delle classi successive.

Alle predette classi di collegamento si accede con la licenza della scuola media.

Alle classi di collegamento con gli istituti tecnici agrari e industriali sono anche ammessi i licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale del tipo corrispondente che abbiano superato un esame sulle materie e sui programmi stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto.

È abrogato il penultimo comma dell'art. 9 della L. 15 giu. 1931, n. 889.

Nulla è innovato quanto all'ordinamento dei licei classici.

**Art. 6.** Nelle classi di collegamento non sono istituite cattedre di ruolo.

Nell'annessa tabella *C* sono stabilite le materie e gli orari d'insegnamento per i licei classici, i licei scientifici e gli istituti magistrali.

Nell'annessa tabella *G* sono stabilite le materie e gli orari d'insegnamento per le prime due classi degli istituti tecnici.

Il Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto, d'intesa col Ministro per il tesoro, anche in deroga, per quanto riguarda gli istituti tecnici, agli obblighi d'orario, risultanti dagli statuti delle

single scuole, determina gli orari di servizio dei professori ai ruoli in rapporto alle annesse tabelle *B* e *C*, stabilendo quali insegnamenti debbano essere impartiti da professori di ruolo e quali conferiti per incarico.

Le tabelle *A*, *B* e *C* potranno essere modificate e la tabella *C* sarà completata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione d'intesa col Ministro per il tesoro.

**Art. 7.** Per l'immatricolazione e la frequenza delle classi 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> ginnasiali e per l'iscrizione all'esame di idoneità di cui al 3° comma dell'art. 5, sono dovute, salvo le esenzioni accordate dalle vigenti norme, le tasse stabilite dall'annessa tabella *D*.

**Art. 8.** Sono abrogati gli artt. 6 e 7 della L. 2 lug. 1929, numero 1272, riguardanti l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche, l'istituzione di borse di studio e il conferimento di posti gratuiti in convitti a favore degli alunni maschi degli istituti magistrali. È abrogato altresì l'art. 22 della L. 1 lug. 1940, n. 899.

Gli alunni che ai sensi delle citate disposizioni sono attualmente assegnatari di posti gratuiti in convitti mantengono il beneficio sino al compimento degli studi secondari. Gli alunni di cui al precedente comma sono tenuti, salvo le esenzioni accordate dalle vigenti norme a corrispondere le tasse nella misura stabilita per le alunne.

**Art. 9.** Nelle scuole e negli istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, nelle scuole secondarie di avviamento professionale e nelle scuole e negli istituti di istruzione artistica sono soppressi gli insegnamenti di cultura militare, di puericultura (e di cultura fascista).

(L'abilitazione all'insegnamento di gruppi di materia comprendenti la cultura fascista s'intende limitata alle restanti discipline).

Sono soppresse le esercitazioni di lavoro, salvo che nella scuola media.

**Art. 10.** La frequenza alle lezioni di educazione fisica è obbligatoria. Il capo di istituto può concedere esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali, solo per provati motivi di salute.

Il voto di educazione fisica non è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione ad esami, dell'iscrizione alle scuole e della dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.

Gli insegnanti di educazione fisica fanno parte dei consigli di classe e dei collegi dei professori degli istituti ai quali sono assegnati.

Gli alunni esonerati o semiesonerati dal pagamento delle tasse scolastiche godono anche del beneficio, rispettivamente, dell'esonero

o del semiesonero dalle tasse di educazione fisica.

La Legge 14 novembre 1941, n. 1361, è abrogata.

**Art. 11.** È abolita la facoltà di cui all'art. 4 del R.D.L. 21 nov. 1938, n. 2163, di disporre il comando di personale direttivo e insegnante ai Regi provveditorati agli studi ai sensi dell'art. 54 del R.D. 27 novembre 1924, n. 2367, e sono revocati i comandi così disposti.

#### *Disposizioni transitorie e finali*

**Art. 12.** È sospeso l'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione dei capi di istituti e degli insegnanti alle sedi di cui all'art. 1 del R.D. 17 ag. 1942, n. 1097.

**Art. 13.** Per gli anni scolastici 1944-45 e 1945-46, nei casi previsti dall'art. 22 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965, quando sia presumibile che la mancanza o l'assenza del capo d'istituto debba essere di notevole durata, oppure quando sia reso necessario da esigenze di servizio, la reggenza dell'ufficio può essere affidata ad altro preside o direttore ovvero ad un professore ordinario di istituto di pari grado purché, nel caso di provenienza da altro tipo di istituto, sia consentito dalle norme vigenti il passaggio di presidenza o di cattedra. Le presidenze di prima categoria possono essere affidate in reggenza anche a presidi o a direttori di seconda categoria, purché i prescelti abbiano i requisiti prescritti per la promozione alla categoria superiore.

Al reggente spetta, per tutta la durata dell'incarico, un'indennità pari alla differenza tra lo stipendio di cui è provvisto e lo stipendio iniziale dei presidi o direttori della categoria corrispondente all'istituto. Il reggente è esonerato dall'obbligo dell'insegnamento, per tutta la durata dell'incarico, nei casi in cui tale obbligo non spetti al titolare.

**Art. 14.** Sono mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1944-45 i presidi, i direttori e gli insegnanti che avrebbero dovuto essere collocati a riposo dal 1° ottobre 1944 per gli effetti degli artt. 2 e 3 del R.D.L. 24 aprile 1935, n. 565 e successive modificazioni.

Sono altresì mantenuti in servizio, per l'anno scolastico 1944-45, i presidi, i direttori e gli insegnanti che, per effetto della legge 10 dicembre 1942, n. 1704, non furono collocati a riposo dal 1° ottobre 1942 e che rimasero in servizio anche nell'anno scolastico 1943-44 e quelli che, ai sensi dei citati articoli del R.D.L. 24 aprile 1935, numero 565, avrebbero dovuto essere collocati a riposo dal 1° ottobre 1943.

**Art. 15.** I ruoli degli insegnanti di lingua straniera nei ginnasi, negli istituti magistrali e negli istituti tecnici inferiori sono trasformati in

altrettanti ruoli transitori, annessi ai ruoli degli insegnanti della scuola media.

I professori di cui al precedente comma sono destinati alle scuole medie delle sedi in cui si trovano e possono essere trasferiti in scuole medie di altra sede. Essi sono tenuti a prestare servizio nella scuola media e, dove esistano, nei corsi ginnasiali superiori, oppure nelle classi di collegamento di cui all'art. 5 del presente decreto, per un orario complessivo settimanale non inferiore alle 14 ore.

**Art. 16.** Il presente decreto entra in vigore a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1944-1945

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge dello Stato.

Tabella A

SCUOLA MEDIA

Materie e gruppi di insegnamento	Orario		
	Classi		
	I	II	III
Religione (1)	1	1	1
Lingua italiana, lingua latina, storia e geografia (2)	16	15	15
Matematica (3)	3	3	3
Lingua straniera (4)	—	3	3
Disegno (5)	2	2	2
Educazione fisica e lavoro (educazione fisica ed economia domestica per alunne (6)	4	3	3
Musica e canto (facoltativa) (1)	(1)	(1)	(1)

(1) Insegnamento dato per incarico.

(2) Si istituisce una cattedra di ruolo per ogni classe.

(3) Si istituiscono una, due o tre cattedre di ruolo quando vi siano rispettivamente, uno, tre o cinque corsi, con l'obbligo per i titolari d'insegnare anche nel secondo, nel quarto e nel sesto corso. Quando i corsi siano tre o cinque, l'orario d'insegnamento è ripartito equamente dal Preside fra i titolari.

(4) Insegnamento dato per incarico oppure a professori di ruolo, dei ruoli dei ginnasi, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici inferiori.

(5) Si istituiscono una o due cattedre di ruolo quando vi siano, rispettivamente, almeno due o cinque corsi, con l'obbligo, per i titolari d'insegnare anche nel terzo e nel sesto corso. Quando i corsi siano cinque, l'orario d'insegnamento è ripartito equamente dal Preside fra i titolari.

(6) Alle esercitazioni di lavoro provvede, secondo le indicazioni dei programmi, l'insegnante di educazione fisica.



## LUIGI GUI

MINISTRO DELLA PUBBLICA  
ISTRUZIONE

dal 21-2-1962 al 24-6-1968

LEGGE 31 DICEMBRE 1962, n. 1859

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO  
DELLA SCUOLA MEDIA STATALE

(G.U. 30 gennaio 1963, n. 27)

### TITOLO I

#### Norme generali

#### CAPO I - ORDINAMENTO

**Art 1.** (*Fini e durata della scuola*) — In attuazione dell'art. 34 della Costituzione, l'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare e impartita gratuitamente nella scuola media, che ha la durata di tre anni ed è scuola secondaria di primo grado.

La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva.

**Art 2.** (*Piano di studi*) — Il piano di studi della scuola media comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: religione (con la particolare disciplina di cui alla Legge 5 giugno 1930, n. 824), italiano, storia ed educazione civica, geografia; matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione fisica.

Sono inoltre obbligatorie nella prima classe le applicazioni tecniche e l'educazione musicale che diventano facoltative nelle classi successive (1).

Nella seconda classe l'insegnamento dell'italiano viene integrato da elementari conoscenze di latino, che consentono di dare all'allunno una prima idea delle affinità e differenze fra le due lingue (1). Come materia autonoma, l'insegnamento del latino ha inizio in terza classe; tale materia è facoltativa (1).

---

(1) Commi abrogati dall'art. 1 della Legge n. 348/1977.

L'alunno che intenda seguire insegnamenti facoltativi può sceglierne uno o più all'inizio di ogni anno scolastico (1).

Per assicurare con la partecipazione attiva di tutti gli insegnanti la necessaria unità di insegnamento, il Consiglio di classe si riunisce almeno una volta al mese.

**Art 3. (2) (Programmi e orari d'insegnamento)** — I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (3).

Nel dare applicazione a quanto disposto con la presente legge saranno tenute presenti le seguenti esigenze:

a) rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso un più adeguato sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana - con riferimenti alla sua origine latina e alla sua evoluzione storica - e delle lingue straniere;

b) potenziamento dell'insegnamento di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali - finalizzate quest'ultime anche all'educazione sanitaria - attraverso l'osservazione, l'esperienza e il graduale raggiungimento della capacità di sistemazione delle conoscenze;

c) valorizzazione, nei programmi di educazione tecnica, del lavoro come esercizio di operatività unitamente alla acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche;

d) graduale attuazione delle modifiche apportate al precedente articolo 2.

L'orario complessivo degli insegnamenti non può superare le 30 ore settimanali, fermo restando le speciali disposizioni per le scuole medie funzionanti nella provincia di Bolzano (4), per le scuole medie con lingua di insegnamento slovena, nonché per le scuole medie annesse agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica e per le scuole medie per ciechi.

Secondo le modalità da stabilirsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione e previo accertamento delle possibilità locali, viene istituito, per lo studio sussidiario e per le libere attività complementari, un doposcuola di almeno 10 ore settimanali, la cui frequenza è facoltativa e gratuita.

---

(1) Comma abrogato dall'art. 1 della Legge n. 348/1977.

(2) I primi tre commi hanno sostituito i precedenti due commi; art. 2 Legge n. 348/1977.

(3) D.M. 9 Febbraio 1979 (vedasi pag. 33)

(4) Legge Provinciale 6 dicembre 1983, n. 48 (S.O. n. 1 al Bollettino Ufficiale del 27 dicembre 1983, n. 67 della Regione Trentino Alto Adige)

## CAPO II: ALUNNI ED ESAMI

**Art 4.** (*Ammissione e frequenza*) — Alla scuola media si accede con la licenza elementare.

Per l'iscrizione e la frequenza alla scuola media non si possono imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere.

**Art 5.** (*Promozione, idoneità e licenza*) — Alle classi seconda e terza si accede dalla classe immediatamente inferiore, quando si sia ottenuta la promozione negli insegnamenti di cui al terzo comma del successivo art. 6.

Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il 12° o il 13° anno di età, purché siano in possesso della licenza della scuola elementare. Al termine del triennio si sostiene l'esame di licenza.

All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare il 14° anno di età, purché siano in possesso della licenza della scuola elementare.

**6. (1)** (*Valore della licenza*) — L'esame di licenza, di cui all'articolo precedente, è esame di Stato.

Sono materie d'esame: italiano; storia ed educazione civica; geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione tecnica; educazione musicale; educazione fisica.

L'esame di licenza consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate al comma precedente.

La Commissione esaminatrice dell'esame di licenza è composta da tutti i professori delle terze classi della scuola che insegnino le materie di cui al 2° comma; il presidente della commissione è nominato ai sensi dell'art. 7, D.P.R. 14 maggio 1966, n. 362.

Il diploma di licenza dà accesso a tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria di II° grado.

Possono sostenere la prova di latino anche gli alunni che non abbiano seguito tale insegnamento nella classe terza, la prova di latino può essere ugualmente sostenuta in sessione successiva a quella in cui si consegue il diploma di licenza e, per coloro che vogliono così integrare il loro diploma, la scuola istituisce corsi speciali gratuiti di lingua latina.

Il diploma di maturità scientifica permette l'accesso a tutte le

---

(1) I commi 2-3-4-5 hanno sostituito i commi 2-3-4; art. 3 Legge n. 348/1977.

facoltà universitarie, esclusa quella di lettere e filosofia.

**Art 7.** (1) (*Libretto scolastico*) — È istituito il libretto scolastico nel quale sono trascritti i dati essenziali relativi al curriculum, alla preparazione e alle attitudini dell'alunno. Il libretto viene consegnato all'alunno al compimento dell'istruzione obbligatoria.

### CAPO III: OBBLIGO SCOLASTICO

**Art 8.** (*Adempimento dell'obbligo*) — I genitori dell'obligato e chiunque ne faccia le veci rispondono dell'adempimento dell'obbligo. Essi possono curare per proprio conto l'istruzione dell'obligato, purché dimostrino la capacità di provvedervi e ne diano comunicazione anno per anno, alla competente autorità scolastica.

Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico (2).

In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempienti all'obbligo dell'istruzione elementare.

**Art 9.** (*Facilitazioni all'adempimento dell'obbligo*) — Per agevolare la frequenza alla scuola media degli alunni appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche i Patronati scolastici sono autorizzati a concedere contributi, a distribuire gratuitamente libri di testo, materiale didattico, refezioni e altre forniture necessarie e ad organizzare servizi di trasporto gratuito di alunni, quando nelle località di residenza non siano istituite scuole, corsi o classi di cui all'articolo successivo della presente legge.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono applicabili agli alunni delle scuole medie per ciechi anche se accolti come interni in istituti specializzati.

### TITOLO II Norme Particolari

**Art 10.** (*Istituzione*) — Le scuole medie statali sono istituite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro. Entro il 1° ottobre 1966, la scuola media sarà istituita in tutti i comu-

---

(1) Abrogato dalla legge n.13/1984.

(2) Oggi anni 10 modificato dal comma 1 dell'art. 1 della legge n. 9/1999 (G.U. del 27 Gennaio 1999, n. 21).

ni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, ed in ogni altra località in cui si ravvisi la necessità dell'istituzione stessa.

Ciascuna scuola ha, di regola, non oltre 24 classi. Ogni classe è costituita, di norma, di non più di 25 alunni e, in ogni caso, di non più di 30.

Possono funzionare classi collaterali, nonché corsi e classi distaccati in frazioni dello stesso comune o in comuni vicini.

Le istituzioni di cui ai Comuni precedenti sono promosse secondo piani annuali di sviluppo predisposti, entro il 31 marzo antecedente all'inizio di ciascun anno scolastico, dal Ministro per la pubblica istruzione, di intesa con il Ministro per il tesoro, con riguardo al numero degli alunni, alla idoneità dei locali ed alla possibilità di concentrarvi anche alunni provenienti da sedi viciniori.

A tale scopo possono essere costituiti consorzi fra gli enti locali per la costruzione di edifici scolastici e per la organizzazione del trasporto degli alunni. Possono far parte del consorzio anche altri enti. Nelle località nelle quali, per ragioni topografiche e per mancanza di idonee comunicazioni non possono funzionare corsi o classi distaccati, né possa organizzarsi il trasporto gratuito degli alunni, il ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con quello per gli interni e con quello per il tesoro, promuove iniziative atte a consentire il compimento dell'istruzione obbligatoria secondaria di primo grado, sulla base degli insegnamenti previsti dalla presente legge, sempreché vi siano almeno quindici obbligati che abbiano conseguito la licenza elementare.

**Art 11.** (1) (*Classi di aggiornamento*) — Nella scuola media è data facoltà di istituire classi di aggiornamento che si affiancano alla prima e alla terza.

Alla prima classe di aggiornamento possono accedere gli alunni bisognosi di particolari cure per frequentare con profitto la prima classe di scuola media.

Alla terza classe di aggiornamento possono accedere gli alunni che non abbiano conseguito la licenza di scuola media perché respinti. Le classi di aggiornamento non possono avere più di 15 alunni ciascuna: ad esse vengono destinati insegnanti particolarmente qualificati.

**Art 12.** (1) (*Classi differenziali*) — Possono essere istituite classi differenziali per alunni disadatti scolastici.

Con apposite norme regolamentari, saranno disciplinate anche la scelta degli alunni da assegnare a tali classi, le forme adeguate di

---

(1) Articoli abrogati dall'art. 7 della Legge n. 517/1977.

assistenza, l'istituzione di corsi di aggiornamento per gli insegnanti relativi, ed ogni altra iniziativa utile al funzionamento delle classi stesse.

Della Commissione, che dovrà procedere al giudizio per il passaggio degli alunni a tali classi, faranno parte due medici, di cui almeno uno competente in neuropsichiatria, in psicologia o materie affini, e un esperto in pedagogia.

Le classi differenziali non possono avere più di 15 alunni.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore, sono stabiliti per le classi differenziali che possono avere un calendario speciale, appositi programmi e orari d'insegnamento.

**Art 13.** (*Materie, gruppi di materie e condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo*) — (con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di materie per i quali possono costituirsi cattedre di ruolo o incarichi insegnamento.

Le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo nonché gli obblighi d'insegnamento sono ugualmente stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro.

In particolare, nelle scuole con almeno sei corsi si istituisce una cattedra di ruolo di educazione musicale con l'obbligo per l'insegnante di organizzare, d'intesa con la presidenza, anche attività ricreative; si istituisce altresì una cattedra di ruolo di applicazioni tecniche per ogni quattro corsi.

Lo stato giuridico e il trattamento economico sono: per il personale direttivo ed insegnante, quelli previsti dalle norme in vigore per i presidi di seconda categoria e per i professori di ruolo B; per il personale di segreteria e della carriera ausiliaria a carico dello Stato, quelli previsti per il corrispondente personale degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale. Gli insegnanti tecnico-pratici sono iscritti nel ruolo C.

**Art 14.** (*Variazioni di organico*) — Alle variazioni del numero complessivo dei corsi, delle classi e dei posti in organico, si provvede con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro nei limiti fissati dal piano annuale di sviluppo di cui al precedente art. 10.

La ripartizione dei posti di ruolo tra le singole scuole, entro i limiti del numero complessivo fissato a norma del precedente comma, è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

**Art 15.** (*Oneri dei Comuni*) — Il Comune è tenuto a fornire oltre a locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il

riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e a provvedere all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi. Analoghi oneri sono posti a carico dei Comuni nei quali abbiano sede le classi e i corsi distaccati di cui al quarto comma dell'articolo 10.

### TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

**Art 16.** (*Trasformazione delle scuole attuali*) — A partire dal 1° ottobre 1963, le preesistenti scuole medie, le scuole secondarie di avviamento professionale e ogni altra scuola secondaria di primo grado sono trasformate in scuole medie, in conformità al nuovo ordinamento.

Da tale data avrà inizio il funzionamento della prima classe e, negli anni successivi, della seconda e terza classe e saranno soppresse le corrispondenti prima, seconda e terza classe funzionanti secondo il precedente ordinamento, nonché le corrispondenti classi delle scuole di cui al secondo comma dell'art. 172 del R.D. 5 feb. 1928, n. 577, e al D.P.R. 14 giu. 1955, n. 503.

I corsi secondari inferiori delle scuole d'arte, degli istituti d'arte e dei conservatori di musica a datare dal 1° ottobre 1963 sono trasformati in scuole medie secondo le modalità di cui al comma precedente, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione che ne integrerà i programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame in relazione alle esigenze degli insegnamenti specializzati. Le scuole medie di cui al precedente comma dipendono dai direttori delle rispettive scuole, istituti o conservatori.

Sono trasformate in scuole medie, con le predette modalità, le scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi. I programmi e gli orari di tali scuole verranno determinati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, anche in relazione alle esigenze degli insegnamenti specializzati in atto presso le scuole stesse.

**Art 17.** (*Inquadramento del personale di ruolo*) — Il personale di ruolo, direttivo, insegnante, insegnante tecnico-pratico e non insegnante delle attuali scuole medie, delle scuole secondarie di avviamento professionale, delle scuole d'arte di primo grado e dei trienni inferiori degli istituti d'arte è collocato nei corrispondenti ruoli della scuola media conservando, ad ogni effetto, le posizioni di carriera acquisite nel ruolo di provenienza.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà regolato il passaggio dai ruoli di appartenenza a quelli della scuola media, e si provvederà all'inquadramento degli

insegnanti del triennio inferiore dei conservatori di musica.

**Art 18.** (*Inquadramento degli insegnanti di materie non previste nei programmi*) — Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà regolato il passaggio degli insegnanti di scuole secondarie di primo grado di materie non previste nei programmi di insegnamento, di cui alla presente legge, dai ruoli di appartenenza a quelli di altra scuola secondaria.

Agli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilità a norma della L. 3 ag. 1957, n. 744, per materie non previste nei programmi della scuola media, sarà consentito il passaggio ad altro insegnamento, sempreché abbiano la relativa abilitazione o la conseguano nel termine che sarà stabilito nel decreto di cui al primo comma del presente articolo. Il passaggio ad altro insegnamento è consentito anche quando l'abilitazione posseduta o conseguita comprenda almeno una materia del nuovo insegnamento.

**Art 19.** (*Inquadramento del personale non insegnante delle scuole d'avviamento*) — Il personale non insegnante che alla data di entrata in vigore della presente legge presta lodevole servizio nelle scuole secondarie di avviamento professionale, a domanda, viene collocato:

a) nei corrispondenti ruoli organici della scuola media, ove risulti regolarmente assunto nei ruoli della Amministrazione comunale tenuta a fornire il personale di segreteria ed ausiliario a sensi delle norme vigenti;

b) nei corrispondenti ruoli aggiunti della Scuola media, ove si tratti di personale, non di ruolo, a carico dell'amministrazione comunale, che abbia maturato o maturi nella scuola, anche successivamente al 1° ottobre 1963, l'anzianità di servizio prescritta dall'art. 344 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gen. 1957, n. 3, per l'inquadramento.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà regolato il collocamento del personale anzidetto nei ruoli organici o nei ruoli aggiunti.

**Art 20.** (*Oneri e contributi di qualsiasi specie consolidati all'atto dell'entrata in vigore della legge*) — Tutti gli oneri e contributi di qualsiasi specie, risultanti da disposizioni di legge o comunque vincolative, da speciali convenzioni o da deliberazioni impegnative, per il mantenimento e il funzionamento delle scuole di cui al primo comma del precedente art. 16 nonché per il completamento degli edifici scolastici, delle dotazioni di terreno, di materiale didattico od altro rimangono fermi entro i limiti in essere alla data in cui hanno luogo le trasformazioni previste dalla presente legge e sono devoluti a

favore delle scuole medie che avranno origine dalle trasformazioni medesime.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei riguardi dello Stato ed entro i limiti della spesa effettiva da esso sostenuta per le stesse scuole nell'esercizio finanziario precedente quello in cui sono disposte le trasformazioni ai sensi del richiamato art. 16.

**Art 21.** (*Validità dei diplomi di ammissione alla scuola media*) — Sono validi per l'iscrizione alla prima classe della scuola media anche i diplomi di ammissione conseguiti anteriormente alle trasformazioni previste dal precedente art. 16.

**Art 22.** (*Classi sperimentali*) — Gli alunni iscritti nelle classi sperimentali di scuola media unificata istituite dal Ministero della pubblica istruzione presso scuole medie o di avviamento proseguono gli studi a norma dell'art. 16 della presente legge; le promozioni e la licenza da essi conseguite hanno valore legale a tutti gli effetti.

L'accesso alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado degli alunni di cui al precedente comma è regolato secondo il disposto del quarto e del quinto comma del precedente art. 6. Il Ministro per la pubblica istruzione disporrà l'organizzazione dei corsi di latino che mettano i predetti alunni in condizione di poter fruire delle disposizioni dei precedenti commi.

Gli alunni che abbiano superato gli esami finali dell'ottava classe di cui al secondo comma dell'art. 172 del R.D. 5 feb. 1928, n. 577, e al D.P.R. 14 giu. 1955, n. 503, avranno accesso alle scuole e agli istituti secondari di secondo grado sulla base delle norme attualmente in vigore per gli alunni provenienti dalle scuole di avviamento professionale, per i quali nulla è innovato.

**Art 23.** (*Modificazioni di programmi*) — Nei termini previsti per la graduale applicazione della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a modificare in conseguenza i programmi di studio del latino nei licei e negli istituti magistrali.

**Art 24.** (*Variazioni di bilancio e codificazioni alla denominazione dei capitoli*) — Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, nonché alle necessarie modificazioni nella denominazione dei competenti capitoli.

**Art 25.** (*Norma di abrogazione*) — Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.

Decreto Ministeriale 9 febbraio 1979  
(S.O. alla G.U. del 20 febbraio 1979, n. 50)

*Programmi, orario di insegnamento e  
prove di esame per la scuola media statale*

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI				
Materie d'insegnamento	Ore settimanali			Prove di esame
	Classi			
	I	II	III	
Religione	1	1	1	—
Italiano	7	7	6	S.O.
Storia, educazione civica e geografia	4	4	5	O.
Lingua straniera	3	3	3	S.O.
Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali	6	6	6	S.(1)O.
Educazione tecnica	3	3	3	O.
Educazione artistica	2	2	2	O.
Educazione musicale	2	2	2	O.
Educazione fisica	2	2	2	O.
Totale ore	30	30	30	

(1) La prova scritta riguarda soltanto la matematica.  
Avvertenza: S. = scritto; O. = orale.

Ulteriori modifiche all'ordinamento scolastico delle scuole elementari e medie sono state apportate dalla legge 4 agosto 1977, n. 517.  
"Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica all'ordinamento scolastico".